



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione sullo stato della giurisprudenza

Rel. n. 144

Roma, 24 luglio 2012

Oggetto: IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - Tassatività e specificità dei motivi di censura - Necessità - Sussistenza - Fondamento - Formulazione dei motivi - Modalità - Fattispecie.

Se sia ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunci come violazione di legge un vizio che in realtà costituisce un difetto di motivazione.

1. La decisione.

Con ordinanza 29 maggio 2012 n. 8585, Rv. 622853, [Pres. Finocchiaro, Rel. Lanzillo, P.M. Servello (concl. conf.), in causa Facchin c/Mediagraf S.p.a., n. Reg. Gen. 5123/11, resa all'udienza del 19 aprile 2012, n. Reg. Sez. 3071/12] la III Sezione della Corte di cassazione ha affermato che:

<<È inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la parte abbia erroneamente inquadrato, tra quelli previsti dall'art. 360 cod. proc. civ., il vizio che ha inteso denunciare, esigendola tassatività e la specificità del motivo di censura una precisa formulazione, di modo che detto vizio rientri nelle ipotesi tassative enucleate dal codice di rito. (Nella specie, il ricorrente aveva denunciato come violazione delle norme sulla confessione, ex art. 360 n. 3, cod. proc. civ., la mancata considerazione da parte del giudice di merito di una dichiarazione confessoria resa dalla controparte; la Corte, ritenuto che tale vizio costituisca un vizio di motivazione, ex art. 360 n. 5, cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile il ricorso)>>.

2. La giurisprudenza.

2.1. La decisione appena riassunta, non isolata [nello stesso senso, *ex aliis*, Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008 (Rv. 604220)], si pone in contrasto con altro orientamento, il quale all'opposto ritiene che l'ammissibilità del ricorso per cassazione non sia preclusa dal fatto che il vizio della sentenza impugnata sia qualificato erroneamente dalla parte come violazione di legge e ricondotto al disposto dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., anziché al vizio di motivazione, esaminabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. [nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 4349 del 07/04/2000 (Rv. 535403)].

(Red. Marco Rossetti)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)